

12039/2019



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 dlgs. 196/03 in quanto:  
 disposto da ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

MARIA CRISTINA GIANCOLA                      Presidente  
GIULIA IOFRIDA                                      Consigliere - Rel.  
LOREDANA NAZZICONE                              Consigliere  
LAURA SCALIA                                        Consigliere  
ANDREA FIDANZIA                                    Consigliere

FAMIGLIA  
DIVORZIO  
ASSEGNO

Ud. 01/04/2019 PU  
Cron. 12039  
R.G.N. 20618/2017

**SENTENZA**

sul ricorso 20618/2017 proposto da:

C-010-1

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)  
(omissis) , presso lo studio dell'Avv. (omissis) che lo rappresenta e  
difende unitamente all'Avv. (omissis) , giusta procura in calce  
al ricorso;

-ricorrente -

364  
-----  
2019

contro

(omissis) , domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis) , giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

-controricorrente  
incidentale -


avverso la sentenza n. 318/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, pubblicata il 24/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/2019 dal Cons. IOFRIDA GIULIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO IMMACOLATA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale;

uditi, per il ricorrente, l'Avv. (omissis) e l'Avv. (omissis) con delega, che si sono riportati;

udito, per il controricorrente incidentale, l'Avv. (omissis) con delega orale, che si è riportata.



### **FATTI DI CAUSA**

La Corte d'appello di Ancona, con sentenza n.318/2017, depositata in data 24/02/2017, - in controversia promossa da (omissis) per sentire pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con (omissis) , in data 26/7/1986 (dalla quale unione non erano nati figli), con richiesta di fissazione di un assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge, nella misura di € 5.500,00 al mese, o di diverso importo, e di condanna del convenuto al risarcimento dei danni per la cessazione del rapporto coniugale, - ha

parzialmente riformato la decisione di primo grado, che aveva, a seguito di sentenza parziale del 2012 di declaratoria dello scioglimento del matrimonio, con sentenza definitiva del 2016, disposto, all'esito di istruttoria orale con testimoni, l'obbligo dell'ex marito di corrispondere alla (omissis) un assegno mensile di € 3.500,00, oltre rivalutazione monetaria, respinta ogni altra richiesta.

I giudici d'appello, in parziale accoglimento del gravame principale del (omissis) , respinto quello incidentale della (omissis) (in relazione alla domanda di risarcimento del danno), hanno determinato la misura dell'assegno mensile di mantenimento a carico dell'ex marito nella minor somma di € 2.500,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria, respingendo la richiesta dell'appellante principale di condanna dell'appellata alla restituzione dei maggiori importi percepiti in esecuzione della sentenza di primo grado, stante la natura «*latamente alimentare*» dell'assegno divorzile.

La Corte territoriale ha, in particolare, sostenuto che, quanto al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza del matrimonio (e della convivenza, essendo intervenuta nel 2000 la separazione personale consensuale dei coniugi), lo stesso doveva ritenersi «*certamente elevato*» (valutato quanto emerso dall'istruttoria espletata in ordine ai gioielli ricevuti dalla (omissis) dal marito, dai frequenti viaggi più volte l'anno in alberghi di lusso, dalle auto, orologi di lusso posseduti dal (omissis) ), e garantito essenzialmente dal (omissis) , non avendo la (omissis) svolto alcuna attività lavorativa ed avendo la stessa contribuito al soddisfacimento delle necessità della famiglia soltanto attraverso l'apporto dell'abitazione familiare, di proprietà della madre, e le cure casalinghe («*certamente insuscettibili di essere totalmente assorbite da una colf part-time*»).

Quanto poi alle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, la Corte d'appello ha evidenziato la sussistenza di un divario tra i coniugi, avendo, da un lato, la (omissis) un reddito, denunciato nel 2013, in dichiarazione dei redditi, pari ad € 24.870,00 annui, derivante dall'assegno corrispostole dal marito, mentre l'immobile di gran pregio storico ed architettonico costituito dalla « (omissis) », sito in (omissis) , acquistato, anche tramite accensione di un mutuo, dalla stessa (che vi era andata a vivere con la madre, dopo la separazione), dotato di ampio parco, sicuramente di livello superiore all'abitazione in cui essa viveva in costanza di matrimonio (anche a seguito di importanti lavori di ristrutturazione); al riguardo, invero, si doveva ritenere non provata la circostanza relativa all'utilizzo, in parte, dell'apporto di denaro della madre e, pur risultando non congruo il prezzo di acquisto indicato nel contratto di compravendita, esso rappresentava un indice «della disponibilità patrimoniale di rilievo» della (omissis), successivamente alla separazione. Dall'altro lato, il (omissis) , di professione avvocato, disponeva di un reddito complessivo, nel 2013, di oltre € 270.000,00 annui (diminuito rispetto a quello goduto sino al 2009), oltre che di un consistente patrimonio immobiliare, sia pure allo stesso pervenuto a titolo di successione soltanto in parte dopo la separazione (in difetto di prova circa il fatto che i beni fossero stati gestiti dai di lui genitori fino al decesso del padre, nel 2007), tanto che lo stesso, con una scrittura privata, dopo la separazione, si era obbligato a versare alla moglie, oltre l'assegno mensile fissato in sede presidenziale, di € 1.549,37, la somma ulteriore di € 1.136,00 (£ 2.200.000).

Quindi la Corte d'appello, valutati tutti i suddetti elementi, ha ridotto ad € 2.500,00 mensili la somma a carico dell'ex marito per il mantenimento del coniuge divorziato, respingendo la domanda del


(omissis) di condanna dell'ex coniuge alla restituzione del differenziale percepito in forza della sentenza di primo grado, stante la natura latamente alimentare dell'assegno divorzile .

Avverso la suddetta pronuncia, (omissis) propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di (omissis) (omissis) (che si costituisce con controricorso e ricorso incidentale in unico motivo). Entrambe le parti hanno depositato memorie.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Il ricorrente principale lamenta, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.5 l.898/1970, nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto sussistente il diritto all'assegno divorzile della (omissis), nella misura ivi quantificata, essendosi dato erroneamente rilievo alla necessità di mantenimento del tenore di vita coniugale goduto, non più necessario in relazione alla verifica della sussistenza del diritto all'assegno divorzile, in difetto, oltretutto, di prova, da parte della stessa, della inadeguatezza del reddito e di una personale incapacità di procurarselo, anzi a fronte della prova positiva circa la reale disponibilità per la stessa di mezzi adeguati (tanto da avere potuto acquistare, successivamente alla separazione, un importante villa storica e da potere permettersi abitudini di vita di lusso) e quindi la piena autosufficienza economica; con il secondo motivo, si lamenta poi sempre la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.5 l.898/1970, in ordine al rigetto della richiesta di restituzione del maggiore importo percepito dall'ex coniuge da esso (omissis) in esecuzione della sentenza di primo grado.

2. La ricorrente incidentale lamenta, con unico motivo, sia la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.5 l.898/1970, sia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione,



ex art.360 n. 5 c.p.c., nella parte in cui la Corte d'appello ha stabilito la misura dell'assegno divorzile, in misura ridotta rispetto al primo grado del giudizio, sull'erroneo presupposto della dimostrata capacità patrimoniale della (omissis) in epoca successiva alla separazione

3. La prima censura del ricorso principale è fondata.

Questa Corte, a Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 18287/2018, ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) *«il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto»*; 2) *«all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita*



*familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate»; 3) «la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi».*

Le Sezioni Unite hanno ritenuto non sufficiente valutare solo lo squilibrio economico-patrimoniale tra le parti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, reintroducendo il concetto del contributo dato da un coniuge alla formazione del patrimonio comune o a quello dell'altro coniuge, anche in relazione alle potenzialità future.

I criteri cui il giudice deve attenersi nel valutare il diritto all'assegno divorzile sono sia perequativo-assistenziale (accertando l'esistenza di uno squilibrio tra la posizione economico-reddituale delle parti e l'assenza o insufficienza dei redditi del coniuge economicamente debole), sia comparativo-compensativo (in caso di sperequazione nella condizione patrimoniale delle parti alla luce della valutazione del contributo dato dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del patrimonio dell'altra parte).

Il ragionamento dovrà quindi svilupparsi prendendo le mosse dall'esistenza della disparità attuale tra i redditi e i patrimoni degli ex coniugi e proseguire nella direzione della compensazione e della perequazione delle condizioni economiche, passando attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle

parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.

Il criterio del tenore di vita, vigente e preminente in sede di determinazione e quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione ed irrilevante al momento del divorzio, è destinato ad avere quindi una valenza ridotta, se non nulla.

La Corte d'appello, invece, ha attribuito all'assegno divorzile la finalità di ricostituzione del tenore di vita coniugale, cosicché tale primaria valutazione ha influenzato la successiva valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, avendo la Corte territoriale rilevato il divario delle rispettive condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, in rapporto all'elevato tenore di vita goduto dalla coppia nei tredici anni di convivenza; solo in aggiunta a tale primaria e determinante considerazione, la Corte territoriale ha preso in esame il contributo della (omissis) al soddisfacimento delle necessità della famiglia (consistito esclusivamente nell'apporto dell'abitazione familiare, di proprietà della madre, e nelle cure casalinghe).

La Corte d'appello, valutata la complessiva situazione economico-patrimoniale della (omissis), dopo la separazione, ha ritenuto di dovere ridurre l'importo dell'assegno divorzile a suo favore, da € 3.500,00 ad € 2.500,00, mantenendone tuttavia la debenza a carico dell'ex marito, pur in difetto di un corretto vaglio dei presupposti di legge, quali individuati dalle Sezioni Unite del 2018.

4. La seconda censura del ricorso principale è di conseguenza assorbita, come pure l'unico motivo del ricorso incidentale, vertente sul *quantum* dell'assegno divorzile riconosciuto alla (omissis).





5. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale (assorbito il secondo motivo ed il motivo svolto nel ricorso incidentale), va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.


**P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo ed il motivo svolto nel ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 1° aprile 2019.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabrizia BARONE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 07 MAG 2019

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabrizia Barone

